SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 247**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 ottobre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «G. D'Annunzio» di Chieti

Università di Trieste

Università di Firenze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 80

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

89A2223

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali all'art. 289 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali con la denominazione di «tecnologie marittime».

Art. 2.

Dopo l'art. 322, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali in tecnologie marittime

Art. 323. — È istituita presso l'Università degli studi di Trieste la scuola diretta a fini speciali in «tecnologie marittime».

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze marittime per il raggiungimento delle finalita perseguite dall'IMO (International Maritime Organization) e va inteso anche come corso avanzato e di aggiornamento tecnologico dei diplomati degli istituti nautici.

La scuola rilascia il diploma in «tecnologie marittime».

Art. 324. — La scuola ha durata di due anni di corso. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di lezioni. Le lezioni si terranno nelle strutture disponibili in ambito universitario o acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici o privati. Il numero massimo di iscritti sarà di trenta allievi per il primo anno.

Art. 325. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria, la facoltà di giurisprudenza, la facoltà di scienze politiche, la facoltà di economia e commercio e i dipartimenti di scienze politiche sedi della direzione della scuola.

Art. 326. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

1) diritto marittimo e della navigazione;
2) economia nel trasporto marittimo e gestione della nave;
3) manovra, governo e conduzione operativa della nave;
4) operazioni tecniche e commerciali della nave in porto;
5) opzionale;
6) opzionale.

2° Anno:

1) tecnologie della nave e dei servizi portuali;
2) stabilità della nave, linea di carico e regolamenti di stazza;
3) direzione del personale, prevenzione degli infortuni e procedure d'emergenza;
4) opzionale;
5) opzionale;
6) opzionale.

Gli insegnamenti opzionali, la cui attivazione sarà comunicata annualmente, sono i seguenti:

analisi dei sinistri marittimi;
assicurazioni marittime;
automazione navale;
geografia del mare;
impianti elettrici ed elettronici navali;
impianti di propulsione navale;
inglese marittimo;
le convenzioni internazionali nel trasporto marittimo;
manipolazione e stivaggio del carico;
meteorologia ed oceanografia;

navigazione, tenuta della guardia, procedure anticollisione, di salvataggio e di ricerca;
prevenzione degli incendi e sistemi antincendio;
principi di informatica e di programmazione;
principi di economia generale applicata ai sistemi integrati «produzione servizi-trasporto»;
progetto, costruzione e manutenzione della struttura e degli impianti della nave.

Art. 327. — Ogni insegnamento sarà completato da attività pratiche guidate che verranno svolte sotto forma di seminari e di esercitazioni.

Art. 328. — Nell'ambito di alcuni corsi, su indicazione del consiglio della scuola, potrà esservi l'obbligo di un tirocinio anche esternamente all'Università.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Gli esami annuali si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni vigenti per l'Università.

Art. 329. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, potrà stabilire convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzionamento o di utilizzo di strutture extrauniversitarie per svolgervi attività didattica ai sensi dei già citati decreti del Presidente della Repubblica n. 382 e n. 162.

Art. 330. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola di un elaborato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1989
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 24

89A4736

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 1989.

Delega al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad esercitare le attività di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, in data 6 maggio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982), 24 agosto 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1982), 1° dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1982), 9 agosto 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1983), 18 aprile 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1987) e 24 giugno 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 1988);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 luglio 1989, relativo alla costituzione del nuovo Governo;

Visto l'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Decreta:

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è delegato ad esercitare le attività di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, ivi compresi i poteri sostitutivi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1989
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 353

89A4855

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 settembre 1989.

Riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° settembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 570971 in data 23 agosto 1989 con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni, con godimento 1° settembre 1989, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi, interamente sottoscritti nel periodo dal 1° al 5 settembre 1989;

Visto il proprio decreto n. 571009 in data 7 settembre 1989, con il quale è stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro, per l'importo di lire 1.500 miliardi, interamente collocati nel periodo dal 13 al 14 settembre 1989;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° settembre 1989, di cui al decreto ministeriale n. 570971 del 23 agosto 1989 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 ottobre 1989 e termineranno il successivo giorno 4, salvo chiusura anticipata e conseguente riparto.

I sottoscrittori dovranno corrispondere i dietimi di interesse dal 1° settembre 1989 al giorno dell'effettiva sottoscrizione.

Art. 3.

Restano ferme tutte le condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 23 agosto 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1989
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 212

89A4750

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO 1° settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 20 dicembre 1988;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 86, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione istituite presso l'Università, è aggiunta, a quelle della facoltà di medicina e chirurgia, la scuola di specializzazione in reumatologia.

Dopo l'art. 294, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in «reumatologia».

NORMATIVA SPECIFICA

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 295. — È istituita la scuola di specializzazione in reumatologia presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie reumatiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in reumatologia.

Art. 296. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 297. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 298. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 299. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare;

b) diagnostica di laboratorio e strumentale;

c) patologia e clinica delle malattie reumatiche;

d) farmacologia e terapia delle malattie reumatiche.

Art. 300. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare:

anatomia e istologia dell'apparato locomotore;
chimica biologica di interesse reumatologico;
fisiopatologia dell'apparato locomotore;
immunologia;
immunogenetica di interesse reumatologico

b) Diagnostica di laboratorio e strumentale:

anatomia e istologia patologica I - II;
patologia clinica;
microbiologia e virologia;
immunopatologia;
diagnostica per immagini;
semeiotica strumentale.

c) Patologia e clinica delle malattie reumatiche:

epidemiologia e aspetti sociali delle malattie reumatiche;
semeiotica dell'apparato locomotore;
reumoartropatie professionali;
patologia e clinica delle malattie reumatiche I - II - III.

d) Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche:

farmacologia reumatologica;
terapia delle malattie reumatiche I - II;
terapia occupazionale ed economia articolare;
terapia termale;
riabilitazione dei malati reumatici;
fisiochinesiterapia reumatologica;
terapia ortopedica.

Art. 301. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare (ore 300):

anatomia e istologia dell'apparato locomotore	ore	50
chimica biologica di interesse reumatologico	»	50
fisiopatologia dell'apparato locomotore	»	50
immunologia	»	100
immunogenetica di interesse reumatologico	»	50

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

semeiotica dell'apparato locomotore	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):

immunopatologia	ore	50
anatomia e istologia patologica I	»	50
patologia clinica	»	50
diagnostica per immagini	»	75
microbiologia e virologia	»	25

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

patologia e clinica delle malattie reumatiche I	»	100

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 50):

farmacologia reumatologica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

anatomia e istologia patologica II	ore	50
semeiotica strumentale	»	50

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

patologia e clinica delle malattie reumatiche II	»	100

Farmacologia e terapia e delle malattie reumatiche (ore 200):

terapia delle malattie reumatiche I	»	100
terapia occupazionale ed economia articolare	»	50
terapia termale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 200):

reumoartropatie professionali	ore	50
patologia e clinica delle malattie reumatiche III	»	100
epidemiologia e aspetti sociali delle malattie reumatiche	»	50

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 200):

terapia delle malattie reumatiche II	»	50
riabilitazione dei malati reumatici	ore	50
terapia ortopedica	»	50
fisiokinesiterapia d'interesse reumatologico	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 302. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisione di medicina e sezione aggregata di reumatologia dell'ospedale civile di Pescara;

ambulatorio dell'ospedale civile di Pescara;

laboratorio dell'ospedale civile di Pescara e della facoltà di medicina di Chieti.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, addì 1° settembre 1989

Il rettore: CRESCENTI

89A4746

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO 2 settembre 1989.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1987, n. 301, concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1987, registro n. 62, foglio n. 352, con il quale è stata istituita presso l'Università degli studi di Trieste la scuola diretta a fini speciali in informatica;

Rilevato che nell'art. 301 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1987 sopracitato, per mero errore materiale è stata omessa la frase: «È istituita la scuola diretta a fini speciali in informatica presso l'Università degli studi di Trieste»;

Considerata la necessità di integrare il predetto articolo con la frase omessa;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Nell'art. 301 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1987 citato nelle premesse, è inserita la frase iniziale: «È istituita presso l'Università degli studi di Trieste la scuola diretta a fini speciali in informatica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, addì 2 settembre 1989

Il rettore: FUSAROLI

89A4745

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO 16 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 14 ottobre 1987;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Udito il parere del consiglio universitario nazionale:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in pediatria sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con lo spostamento della numerazione degli articoli che seguono:

Art. 293. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di: pediatria generale, pediatria sociale puericultura e di neonatologia e patologia neonatale.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale prericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Art. 294. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovra essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di cento specializzandi.

Art. 295. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 296. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 297. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) epidemiologia e statistica;
d) pediatria generale;
e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;
f) pediatria preventiva e sociale;
g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 298. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:

anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:

alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:

adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
immunologia clinica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia;
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:

informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione:
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extra ospedalieri di sanità ed assistenza per l'eta evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:

medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Art. 299. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune e ai tre indirizzi del secondo biennio:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia	ore	20
immunologia	»	20
embriologia	»	20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica	»	40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino	»	30

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia	»	50
auxologia	»	30
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria	ore	40
psicologia	»	30
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore	»	15
organizzazione sanitaria	»	15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia	»	40
cardiologia pediatrica e neonatale	»	40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	50
gastroenterologia	»	40
nefrologia e urologia	»	40
pneumologia	»	50
immunologia clinica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	40
medicina fisica e riabilitazione	»	20
ginecologia	»	20
neurologia	»	40
oculistica	»	20
odontostomatologia	»	20
oncologia pediatrica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
otorinolaringoiatria	»	20
psichiatria dell'età evolutiva	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica: (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale	ore	20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia	»	40
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 90):

adolescentologia	»	60
medicina fisica e riabilitazione	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport	»	20
medicina scolastica e sua legislazione	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia	ore	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria	»	30
infortunistica e sua prevenzione	»	30
legislazione ed assistenza sociale	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze	»	50
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica	ore	30
patologia clinica	»	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	50

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale	»	20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia	»	50
semeiotica pediatrica e neonatale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale . . . ore 30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale . . . . » 100

medicina dell'età prenatale . . . . . . » 30

terapia neonatale . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale. . ore 40

dermatologia . . . . » 20

ematologia pediatrica e neonatale. . » 30

endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale. . . . . » 30

nefrologia e urologia . . . . » 40

neurologia . . . . » 40

pneumologia . . . . » 50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale . . . . » 100

terapia intensiva neonatale . . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 300. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

ospedale Meyer: clinica pediatrica I, II e III; puericultura; divisione prematuri; divisione chirurgia pediatrica; sezione neonati della clinica ostetrica di Careggi.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 301 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, addì 16 settembre 1989

p. *Il rettore:* ZAMPI

89A4753

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla regione Veneto ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1989, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 204, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Veneto è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal dott. Arnaldo Settembrini con testamento olografo pubblicato il 3 marzo 1987 con atto del notaio Mario Faotto di Mestre n. 60586, e costituito dai seguenti immobili, trasferiti a condizione di essere adibiti al «Centro regionale di cultura con biblioteca specializzata Paola di Rosa Settembrini»: due appartamenti al piano terra ed al primo piano di via Carducci, 28, un appartamento al primo piano di via Carducci, 28-*C*, i locali adibiti a magazzino al piano terra di via Carducci, 28-*B*, il vano unico adibito ad ufficio al primo piano di via Carducci, 28-*C*, il vano unico adibito a negozio a piano terra, di via Carducci, 30 e la nuda proprietà dell'immobile sito in Mestre, Calle 2 Portoni n. 10. L'anzidetto legato comprende altresì due negozi in Mestre, via Cardinal Massaia numeri 7, 9 e numeri 13, 15 e 17, e la nuda proprietà dell'appartamento sito in Mestre, al quarto piano di via Coronelli 10, che vengono trasmessi alla regione Veneto con l'onere dell'organizzazione e dell'amministrazione del premio letterario «Leonilde Settembrini Mestre».

89A4748

MINISTERO DEL TESORO

N. 200

Corso dei cambi del 16 ottobre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1357,250	1357,250	1357,20	1357,250	1357,250	1357,25	1357 —	1357,250	1357,250	1357,25
Marco tedesco	736 —	736 —	736,50	736 —	736 —	736	735,990	736 —	736 —	736 —
Franco francese	216,500	216,500	217 —	216,500	216,500	216,50	216,500	216,500	216,500	216,50
Lira sterlina	2153,750	2153,750	2157 —	2153,750	2153,750	2153,75	2153,90	2153,750	2153,750	2153,75
Fiorino olandese	652,090	652,090	652,25	652,090	652,090	652,09	652,250	652,090	652,090	652,09
Franco belga	35,029	35,029	35 —	35,029	35,029	35,02	35,020	35,029	35,029	35,02
Peseta spagnola	11,536	11,536	11,57	11,536	11,536	11,53	11,537	11,536	11,536	11,53
Corona danese	188,710	188,710	189,40	188,710	188,710	188,71	188,690	188,710	188,710	188,71
Lira irlandese	1958 —	1958 —	1957 —	1958 —	1958 —	1958 —	1953,750	1958 —	1958 —	—
Dracma greca	8,255	8,255	8,27	8,255	8,255	—	8,257	8,255	8,255	—
Escudo portoghese	8,588	8,588	8,58	8,588	8,588	8,588	8,594	8,588	8,588	8,58
E.C.U.	1507,100	1507,100	1508 —	1507,100	1507,100	1507,10	1507 —	1507,100	1507,100	1507,10
Dollaro canadese	1153,500	1153,500	1156 —	1153,500	1153,500	1153,5	1153,500	1153,500	1153,500	1153,50
Yen giapponese	9,644	9,644	9,65	9,644	9,644	9,64	9,645	9,644	9,644	9,64
Franco svizzero	839,900	839,900	840	839,900	839,900	839,9	839,850	839,900	839,900	839,90
Scellino austriaco	104,621	104,621	104,45	104,621	104,621	104,621	104,610	104,621	104,621	104,62
Corona norvegese	197,850	197,850	197,25	197,850	197,850	197,85	197,050	197,850	197,850	197,85
Corona svedese	211,820	211,820	211,25	211,820	211,820	211,82	211,750	211,820	211,820	211,92
Marco finlandese	319,900	319,900	320 —	319,900	319,900	319,9	319,750	319,900	319,900	
Dollaro australiano	1038 —	1038 —	1037 —	1038 —	1038 —	1038 —	1031,500	1038 —	1038 —	1038 —

Media dei titoli del 16 ottobre 1989

Titolo	
Rendita 5% 1935	73,825
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,675
» 10% » » 1977-92	100,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A. Cr. C.P. 97	95,625
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,675
» » » 22- 6-1987/91	89,825
» » » 18- 3-1987/94	73,575
» » » 21- 4-1987/94	73,475
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	92,650
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103,975
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	95,975
» » » TR 2,5% 1983/93	85,475
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	99,625
» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» » » » 18-10-1985/90	99,900
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	99,800
» » » » 1-12-1983/90	101,275
» » » » 18-12-1985/90	99,95
» » » » 1- 1-1984/91	101,100
» » » » 17- 1-1986/91	99,675
» » » » 1- 2-1984/91	100,800
» » » » 18- 2-1986/91	99,500
» » » » 1- 3-1984/91	100,125
» » » » 18- 3-1986/91	99,525

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91	100,400
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,400
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,300
»	»	»	»	1- 7-1984/91	99,925
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,875
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,150
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,175
»	»	»	»	1-11-1984/91	99,975
»	»	»	»	1-12-1984/91	99,500
»	»	»	»	1- 1-1985/92	98,250
»	»	»	»	1- 2-1985/92	98,150
»	»	»	»	18- 4-1986/92	98,125
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,550
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,775
»	»	»	»	19- 8-1987/92	98 —
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,725
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,725
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,075
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,850
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,825
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,250
»	»	»	»	1- 5-1988/93	97,925
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,275
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96,125
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,150
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,925
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,050
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,475
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,500
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,550
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,625
»	»	»	»	20-10-1986/93	95,925
»	»	»	»	1-11-1988/93	97,950
»	»	»	»	18-11-1986/93	96,625
»	»	»	»	19-12-1986/93	96,275
»	»	»	»	1- 1-1989/94	97,475
»	»	»	»	1- 2-1989/94	96,975
»	»	»	»	1- 3-1989/94	96,95
»	»	»	»	15- 3-1989/94	96,925
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,675
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,900
»	»	»	»	1- 3-1985/95	93 —
»	»	»	»	1- 4-1985/95	93,050
»	»	»	»	1- 5-1985/95	92,950
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,300
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94,700
»	»	»	»	1- 8-1985/95	94 —
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,800
»	»	»	»	1-10-1985/95	94,625
»	»	»	»	1-11-1985/95	94,800
»	»	»	»	1-12-1985/95	94,825
»	»	»	»	1- 1-1986/96	94,500
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	94,825
»	»	»	»	1- 2-1986/96	94,425
»	»	»	»	1- 3-1986/96	93,475
»	»	»	»	1- 4-1986/96	93,150
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,400
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,325
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,450
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93,150
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,475
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,525
»	»	»	»	1-11-1986/96	94,100
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,850
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,725
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,225
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,225
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93,350
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,725
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,250
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,875
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,375
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,925
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96 —

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	100,250
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	99,175
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	100,475
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,925
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	99,075
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	100,375
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	99,025
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	98,850
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,950
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,375
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	99,050
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98,575
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,500
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,675
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,625
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	98,175
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,125
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,425
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,625
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	98,925
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,575
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,550
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,700
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,575
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,275
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,650
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,800
»	»	»	9,25%	1-10-1990	97,475
»	»	»	11,50%	1-10-1990	98,825
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,825
»	»	»	9,25%	1-11-1990	97,325
»	»	»	9,25%	1-12-1990	97,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,800
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,325
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,525
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,100
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,975
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,825
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,725
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	97,875
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94,300
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,300
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	97,825
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,725
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,275
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	93,875
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	96,075
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96 —
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,875
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,775
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,700
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,125
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,500

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89	13%	99,875
»	»	»	»	20-10-1983/90	11,50%	102,425
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	101,375
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	97,225
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	96,300
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	96,325
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	96,500
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	102,750
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,650
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,950
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	97,375
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	95,250
»	»	»	»	28-9-1988/93	8,75%	94,250
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,550
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,400
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96,175
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	91,225
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M16109

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 ottobre 1989

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 5 ottobre 1989 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 16 ottobre 1989, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 gennaio 1990 è di L. 97,04, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 17 aprile 1990 è di L. 94,05 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 ottobre 1990 è di L. 88,40, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

89A4886

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 agosto 1989 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore costruttori e riparatori metalmeccanici di materiale rotabile ferroviario (codice Istat 36.22.00), è prolungata al 27 novembre 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla divisione tessuti dello stabilimento di Sondrio della S.p.a. Lanerossi, con sede in Schio (Vicenza), già Cotoni di Sondrio S.p.a. di Sondrio, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale pe il periodo dal 31 dicembre 1988 al 19 febbraio 1989.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Insar di Sassari di cui alla richiamata delibera del CIPI del 18 settembre 1987 è prolungata al 30 settembre 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 agosto 1989 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore delle riparazioni navali (codice Istat 361000 - 361200 - 361300 - 463301), è prolungata al 28 agosto 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 agosto 1989 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore strumenti musicali e loro accessori (codice Istat 492), è prolungata al 12 giugno 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità produttive operanti nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), delle ditte di cui all'elenco che segue, in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1989 al 31 marzo 1989:

Impresa	Stabilimento
Biagi S.r.l.	Montalto di Castro (Viterbo)
Grassetto costruzioni S.p.a.	Montalto di Castro (Viterbo)
Officine S. Marco S.p.a.	Montalto di Castro (Viterbo)

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1989 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalteco, con sede e stabilimento in S. Stefano Magra (La Spezia), è prolungata al 31 marzo 1989.

Si applicano all'azienda in esame le condizioni di cui all'art. 8-*bis* della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1989 in favore di quaranta lavoratori, dipendenti dalla S.p.a. Raina, sede legale di Torino, sede amministrativa di Rivoli (Torino), occupati presso lo stabilimento di Rivoli (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 17,50 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 12 giugno 1989 al 30 maggio 1990.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1989 in favore di diciannove operai dipendenti dalla S.p.a. Bottonificio Cannara, con sede in Busseto (Parma), occupati presso lo stabilimento di Busseto (Parma) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali per due operai, da 40 a 17,30 ore settimanali per cinque operai, da 40 a 5 ore settimanali per sette operai, da 40 a 22,30 ore settimanali per cinque operai, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 27 giugno 1988 al 25 giugno 1989.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1989 in favore di centotrentadue lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Almanacco 2000, con sede in Malò (Vicenza), occupati presso lo stabilimento di Malò (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione

salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° giugno 1989 al 27 maggio 1990.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1989 in favore di diciannove dipendenti dalla S.r.l. Fratelli Rondini di Magione (Perugia), occupati presso lo stabilimento di Magione (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 10 ore settimanali per diciassette operai e da 40 a 20 ore settimanali per due impiegati, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 27 giugno 1988 al 27 giugno 1989.

89A4653

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 3 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa consorzio agrario provinciale di Foggia, con sede in Foggia, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 dicembre 1988 al 28 febbraio 1989.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Philips, con sede in Milano, unità nazionali, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988.

89A4864

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 all'impresa Siapa S.p.a., con sede in Napoli, via Pontano, 44, del presidio sanitario denominato Cyclor L Sinergizzato, già registrato al n. 0336.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 5 giugno 1972 all'impresa Caffaro S.p.a., con sede in Milano, via Privata Vasto, 1, del presidio sanitario denominato Freol Caffaro 50, già registrato al n. 0274.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1989 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 16 luglio 1972 all'impresa Tecniterra S.r.l., con sede in Segrate (Milano), via Tiepolo, 9, del presidio sanitario denominato Sevilind già registrato al n. 0648.

89A4760

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della First National Bank of Boston da parte della Banca popolare commercio e industria nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 5 ottobre 1989 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni — concernente la sostituzione della Banca popolare commercio e industria alla First National Bank of Boston nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano, via Turati n. 16.

89A4765

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
annuale	L.	40.000
semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***